

Parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Orario di lavoro, valido il turno 6 + 6 + 6 seguito da 11 ore di riposo.

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale per l'attività ispettiva

Roma, 23 febbraio 2006

Prot. n° 25/I/0001769

Al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Genova
Via Ilva 4/3 16128 - Genova

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Genova.

Con istanza di interpello proposta ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124 del 2004, il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Genova chiede a questa Direzione generale se, alla luce della nuova disciplina dei riposi giornalieri dettata dall'art. 7 del D.Lgs. n. 66 del 2003, sia possibile, per una impresa associata, continuare ad effettuare uno schema di turni che preveda una doppia prestazione nella stessa giornata (6 ore di lavoro – 6 ore di riposo – 6 ore di lavoro), garantendo comunque 11 ore di riposo prima della prima prestazione lavorativa e 11 ore di riposo dopo la seconda prestazione, nonché un periodo di due giorni senza prestazione di attività lavorativa della durata di almeno 35 ore complessive.

Lo scrivente Consiglio Provinciale argomenta la liceità di questa organizzazione del lavoro a partire dalla mancata indicazione, nel testo dell'art. 7, del momento di inizio e fine delle 24 ore. Le aziende associate, in altre parole, calcolerebbero il periodo di 24 ore sempre sullo stesso arco temporale, dalle 19,00 alle 19,00 del giorno successivo, così rispettando il riposo consecutivo di ore 11 (prima della prima prestazione lavorativa e dopo la seconda prestazione ci sono sempre almeno 11 ore di riposo consecutivo). Lo scrivente aggiunge che gli schemi di turnazione sono stati concordati con la RSU aziendale. Va ricordato, infine, che nella situazione prospettata, non pare esservi all'interno del contratto collettivo applicato (Ccnl Porti) alcun riferimento ad eventuali deroghe alla disciplina del riposo settimanale.